

SERVIZIO DI RILEVAZIONE ED ACQUISIZIONE DATI PER LO
SVOLGIMENTO IN ITALIA DI UN SERVIZIO DI RECLUTAMENTO E
PREPARAZIONE DI CAMPIONI STATISTICAMENTE RAPPRESENTATIVI PER
UN TOTALE DI CIRCA 27.400 INDIVIDUI E 1.000 FAMIGLIE
RISPONDENTI NELL'AMBITO DEL PIANO NAZIONALE RIPRESA E
RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 4, "ISTRUZIONE E RICERCA" -
COMPONENTE 2, "DALLA RICERCA ALL'IMPRESA" - LINEA DI
INVESTIMENTO 3.1, "FONDO PER LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA
INTEGRATO DI INFRASTRUTTURE DI RICERCA E INNOVAZIONE",
FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU PROGETTO
FOSSR CUP B83C22003950001
CODICE IDENTIFICATIVO GARA (C.I.G.): A01BC2BACCTRA

L'Istituto di Ricerche sulla Popolazione e le Politiche Sociali (IRPPS) del
Consiglio Nazionale delle Ricerche (in seguito "Ente"), con sede in via Palestro
32, 00185 Roma, C.F. 80054330586 e P.IVA 02118311006, rappresentato ai fini del
presente atto dal Direttore dott. Mario Paolucci, domiciliato per la carica

presso la sede, munito degli occorrenti poteri in forza del provvedimento del

Direttore Generale CNR n° 60 del 15/06/2020 domicilio digitale PEC:

protocollo.irpps@pec.cnr.it

E

L'operatore economico (completare) (in seguito "Contraente"), con sede legale

in (completare indirizzo), C.F. XXXXXXXXXXXX e P.IVA XXXXXXXXXXXX, rappresentato

ai fine del presente atto dal Sig. (completare), domiciliato per la carica

presso la sede legale, nella sua qualità di (completare), C.F. (completare),

domicilio digitale PEC: ...

PREMESSO CHE:

1) Con provvedimento di decisione di contrattare Prot. [COMPLETARE], l'Ente ha

disposto di avviare una gara con procedura aperta sopra soglia comunitaria, ai

sensi dell'art. 71 del D.lgs. 36/2023 per l'affidamento dei servizi di cui

trattasi, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più

vantaggiosa.

2) Il Responsabile Unico del Progetto con atto istruttorio Prot. [COMPLETARE] ha

comunicato la proposta di aggiudicazione, CIG [COMPLETARE] in favore del

Contraente, per l'importo contrattuale di € [COMPLETARE] oltre IVA.

3) Che il pagamento del corrispettivo contrattuale sarà effettuato con risorse

del Fondo di Rotazione per l'attuazione dell'iniziativa Next Generation EU -

Italia;

4) Con provvedimento [COMPLETARE] l'Ente ha disposto l'aggiudicazione

dell'appalto di servizi di cui trattasi in favore del Contraente;

5) Con provvedimento [COMPLETARE] l'Ente ha disposto l'efficacia della predetta
aggiudicazione;

5) Il Contraente ha presentato la documentazione necessaria ai fini della
sottoscrizione del presente contratto, e a garanzia dell'adempimento di tutte
le obbligazioni del presente atto, secondo le disposizioni di cui all'Art. 117
del D.Lgs 36/2023, ha costituito la garanzia definitiva [COMPLETARE] di €
[COMPLETARE] (euro XXXXXXXX), mediante cauzione/fideiussione agli atti.

TUTTO CIO' PREMESSO

tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - PREMESSE ED ALLEGATI

1) Le premesse, gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente
allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
Costituiscono altresì parte inscindibile del contratto, ancorché non
materialmente allegati, gli atti e i documenti di gara. In caso di discordanza
o contrasto ovvero di omissioni, gli atti e i documenti di gara prevarranno sui
documenti prodotti dal Contraente in sede di gara fatta eccezione per le
eventuali migliorie formulate dal Contraente.

ART. 2 - OGGETTO

1) Il presente Contratto definisce la disciplina normativa e contrattuale
relativa alla prestazione da parte del Contraente delle seguenti attività:

a) Reclutamento, preparazione di campioni statisticamente rappresentativi della popolazione residente sul territorio italiano e loro successiva integrazione all'interno di un'infrastruttura per il monitoraggio dei comportamenti e degli atteggiamenti della popolazione. Il servizio prevede la realizzazione di 28.900 interviste complessive su tutto il territorio nazionale, come specificato e disciplinato nel Capitolato tecnico e relativi allegati, da svolgersi nell'arco di 15 mesi dall'avvio delle attività.

b) Servizi connessi e strumentali come specificati e disciplinati nel Capitolato tecnico e relativi allegati;

2) Le predette attività dovranno essere prestate con le modalità e alle condizioni stabilite nel presente Contratto, negli atti e documenti di gara, nonché nell'Offerta tecnica migliorativa presentata dal Contraente, la quale, ancorché non materialmente allegata al presente atto è da intendersi parte integrante e sostanziale dello stesso.

3) Il Contraente prende atto che l'esecuzione dei servizi oggetto del presente Contratto comporterà la puntuale e completa attuazione delle soluzioni/strumenti/migliorie ivi comprese metodologie e utilizzo risorse indicati nell'Offerta tecnica e degli eventuali servizi connessi, nei tempi e nei modi indicati nella stessa, se migliorativi dei tempi e dei modi indicati nella documentazione di gara.

4) Le attività relative ai predetti servizi saranno organizzate come previsto nel Capitolato tecnico e nei relativi allegati; le prestazioni dovranno essere eseguite secondo le modalità, le condizioni e i termini stabiliti nel presente

Contratto e nel Capitolato tecnico (e relativi allegati) e nell'Offerta tecnica

migliorativa.

5) Sono designati quale Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art.

15 del D. Lgs. n. 36/2023 il Dott. _____ e Direttore dell'esecuzione

del Contratto ai sensi dell'art. 114 del D. Lgs. n. 36/2023 il Dott. _____.

6) Il Responsabile del Servizio, nominato dal Fornitore è il Sig./Dott.

_____ ; il Responsabile del Servizio è il referente responsabile

nei confronti dell'Ente per l'esecuzione del presente Contratto, e quindi, avrà

la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, salvo quant'altro

previsto nel Capitolato Tecnico; qualora il Fornitore dovesse trovarsi nella

necessità di sostituire il Responsabile del Servizio, dovrà darne immediata

comunicazione scritta all'Ente.

ART. 3 - IMPORTO E CORRISPETTIVI

1) L'importo massimo del contratto è di € _____ (euro _____) oltre

I.V.A. ai sensi di legge così suddiviso:

a) Linea 1 -IOPP, realizzazione di 15.000 interviste con tecnica CAPI e

interviste autosomministrate con tecnica CAWI. Il prezzo unitario del servizio

di conduzione e gestione della singola intervista realizzata con tecnica CAPI

è pari a € _____ IVA esclusa.

b) Linea 2 - SHARE, realizzazione di 2.400 interviste con tecnica CAPI. Il

prezzo unitario del servizio di conduzione e gestione della singola intervista

è pari a € _____ IVA esclusa.

c) Linea 3 - GUIDE, realizzazione di 1250 interviste con tecnica CAPI e 250

interviste autosomministrate con tecnica CAWI. Il prezzo unitario del servizio

di conduzione e gestione della singola intervista realizzata con tecnica CAPI

è pari a € _____ IVA esclusa.

d) Linea 4 - GGS realizzazione di 10.000 interviste con tecnica CAPI e interviste

autosomministrate con tecnica CAWI. Il prezzo unitario del servizio di

conduzione e gestione della singola intervista realizzata con tecnica CAPI è

pari a € _____ IVA esclusa.

e) Prezzo del canone trimestrale afferente ai servizi connessi e strumentali e

la messa a disposizione delle dotazioni tecniche richieste è pari a € _____ IVA

esclusa.

2) Tutti i corrispettivi sono accettati dal Contraente in base ai propri calcoli,

alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, e sono pertanto

invariabili ed indipendenti da qualsiasi imprevisto o eventualità.

3) L'importo tiene conto di tutti gli obblighi ed oneri posti a carico del

Contraente di cui al presente atto.

4) L'importo deve rimanere fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto

e il Contraente non ha in nessun caso diritto di pretendere prezzi suppletivi

o indennizzi di qualunque natura essi siano.

5) Ai sensi dell'art.125 del D.Lgs. 36/2023, entro 15 giorni dall'effettivo

inizio delle prestazioni, sarà erogata un'anticipazione pari al 20 per cento

del valore delle suddette prestazioni subordinata alla costituzione di garanzia

fideiussoria bancaria o assicurativa e dietro presentazione di apposita fattura,

come disciplinato al successivo art.16 comma 6.

ART. 4 - NORME E REGOLAMENTI DI RIFERIMENTO

1) Il rapporto contrattuale è disciplinato, oltre che dal presente contratto e, per quanto compatibili dalle norme del Codice Civile:

- Dal D.lgs. 36/2023 e s.m.i.;
- Dal D.lgs. 50/2016 e s.m.i. per le parti ancora in vigore;
- Dalla Legge 136/2010 e s.m.i.;
- Dalla Legge 120/2020 e s.m.i.;
- Dalla Legge 108/2021 e s.m.i.;
- Dalla legge 41/2023 e s.m.i.;
- Dal Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e dal D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i.;
- Dal Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza del Consiglio Nazionale delle Ricerche, pubblicato sul G.O. n. 101 GURI n. 124 del 30 maggio 2005;
- Dal patto di integrità di cui all'art. 1, comma 17, Legge 190/2012.
- Dal Regolamento (UE) 18 giugno 2020, n. 2020/852, in particolare l'art. 17 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH "Do no significant harm") nonché dalla Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio DNSH a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";
- Dal Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, in relazione al principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), al principio di parità di genere e all'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani.

ART. 5 - TERMINI E MODALITA' DI ESECUZIONE

1) Avvio dell'esecuzione:

- Il Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) appositamente nominato, sulla base delle disposizioni del Responsabile Unico del Procedimento (RUP), darà

avvio all'esecuzione del contratto, fornendo al Contraente tutte le istruzioni

e direttive necessarie e redigendo, laddove sia indispensabile in relazione alla

natura e al luogo di esecuzione delle prestazioni, apposito verbale come meglio

disciplinato all'art. 31, c.2, lett. c) dell'Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023.

È ammesso l'avvio del contratto nelle more della verifica dei requisiti previsti

dal disciplinare, ai sensi dell'art.8, c.1, lett.a) della L.120/2020.

- ~~Sospensione dell'esecuzione: In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscano in via temporanea l'esecuzione dell'appalto si applicano le disposizioni di cui all'art. 121 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. e all'art.8 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023.~~

- Termine dell'esecuzione: ai sensi dell'art.31, comma 2, lett.n) dell'Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023, dopo la comunicazione dell'esecutore di intervenuta ultimazione delle prestazioni, il DEC effettua, entro cinque giorni, i necessari accertamenti in contraddittorio e nei successivi cinque giorni elabora il certificato di ultimazione delle prestazioni, da inviare al RUP, che ne rilascia copia conforme all'esecutore.

2) Il servizio dovrà avere una durata di 15 mesi decorrenti dal giorno _____

al giorno _____. Il ritardo nell'avvio dell'esecuzione per causa imputabile

al Fornitore costituisce causa di risoluzione di diritto del Contratto, ai sensi

dell'art. 2, comma 1 della L. n. 120/2020 DL. 76/2020.

3) Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare

esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, l'Ente si riserva di

sospendere le stesse, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime, nel

rispetto di quanto previsto dall'art. 121 del D.Lgs. n. 36/2023.

4) Nel corso del periodo preparatorio, secondo le modalità e le tempistiche dettate nel Capitolato Tecnico, il Contraente dovrà svolgere tutte le attività propedeutiche finalizzate al regolare svolgimento dell'Indagine. Tali attività si intendono remunerate nell'ambito dei corrispettivi contrattualmente previsti e non determineranno alcun onere aggiuntivo per l'Ente.

5) Il Contraente garantisce la copertura di tutti i servizi offerti per l'esecuzione dell'appalto sino alla chiusura delle attività secondo quanto previsto nel Capitolato Tecnico.

6) Il Contraente prende atto e accetta che tutte le interviste devono essere effettuate, in maniera continuativa, nell'arco dei mesi previsti per la realizzazione delle rilevazioni relative alle 4 Linee di attività impegnando tutte le settimane dell'anno, secondo la calendarizzazione stabilita dall'Ente rispettando improrogabilmente le scadenze prescritte per la fornitura dei dati.

7) Il Contraente si impegna, altresì, ora per allora, a fornire, ove espressamente richiesto, nell'ultimo mese di efficacia del presente Contratto ovvero nel caso di cessazione anticipata del rapporto contrattuale, il personale necessario al trasferimento del know-how e delle competenze a personale dell'Ente o a terzi da questa designati. Le modalità di esecuzione di tali attività di affiancamento verranno congiuntamente concordate. Al periodo di affiancamento saranno applicati i corrispettivi contrattuali previsti.

8) L'Ente, in conformità a quanto disposto all'art. 120, comma 11, del D. Lgs. n. 36/2023, si riserva la facoltà in corso di esecuzione di prorogare la durata

del Contratto, con comunicazione inviata a mezzo pec al Fornitore, per il tempo

strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione

di un nuovo Contraente, ivi inclusa la stipula del Contratto. In tal caso:

- il Fornitore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel

Contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per

l'Ente

- non saranno riconosciuti ulteriori costi legati al canone trimestrale.

9) in conformità a quanto disposto all'art. 120, comma 9, del D. Lgs. n. 36/2023,

qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione

delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto,

saranno applicate le condizioni originariamente previste dal Capitolato Tecnico

nonché nella Offerta tecnica migliorativa presentata dal Contraente.

ART. 6 - ONERI ED OBBLIGHI DEL CONTRAENTE

1) Sono a carico del Contraente, intendendosi remunerati con l'importo

contrattuale, tutti gli oneri e rischi relativi alle attività e agli adempimenti

occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, secondo le

modalità e le specifiche concordate.

2) Sono altresì a carico del Contraente tutti gli oneri, le spese, le tasse ed

i diritti di qualsiasi natura, comprese le spese del contratto, le spese di

trasporto, di viaggio e di missione per il personale, senza diritto di rivalsa,

nonché tutti gli obblighi ed oneri derivanti dal rispetto della normativa

vigente in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, delle

disposizioni del D. Lgs. n. 81/2008 e delle altre disposizioni in vigore in

materia o che potranno intervenire nel corso del contratto. A tal fine il

Contraente si impegna ad utilizzare per l'esecuzione del presente contratto

personale munito di adeguata preparazione tecnico/professionale e, laddove

necessario, ad impartire un'adeguata formazione/informazione ai propri addetti

sui rischi specifici, propri dell'attività da svolgere, e sulle misure di

prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e tutela

ambientale.

3) Il Contraente si obbliga a fornire assistenza alle procedure di verifica di

conformità.

4) Il Contraente si obbliga, per tutta la durata del periodo di garanzia parte

dell'appalto, a intervenire per ripristinare il corretto funzionamento

tempestivamente dalla comunicazione dell'Ente con cui si notificano i

malfunzionamenti riscontrati.

5) Tracciabilità dei flussi finanziari

5.1) Il Contraente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi

finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive

modificazioni ed integrazioni.

5.2) Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri

strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità

delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi

dell'art. 3, comma 9-bis, della legge 13 agosto 2010 n.136.

5.3) Il Contraente si impegna a dare immediata comunicazione all'Ente ed alla

prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Roma della

notizia dell'inadempimento della propria controparte

(subappaltatore/subContraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ARTICOLO 7 - PRODUTTIVITÀ DELLE RISORSE IMPIEGATE

1) Tutte le figure professionali che svolgeranno le attività oggetto del presente Contratto dovranno rispondere alle caratteristiche descritte nel Capitolato Tecnico ovvero a quelle migliorative eventualmente offerte e presteranno la loro attività conformemente al ruolo richiesto nel Capitolato Tecnico.

2) Il Contraente, entro 10 giorni dall'avvio di ciascuna Linea di attività, si impegna a consegnare all'Ente i curricula o una descrizione in forma sintetica e l'elenco completo dei nominativi delle risorse professionali impiegate nell'esecuzione del Contratto, fatta eccezione per l'elenco degli intervistatori e degli operatori del Numero Verde, che saranno forniti due settimane prima dell'inizio della Training session nazionale di ciascuna Linea di attività. I curricula suddetti dovranno essere accompagnati da autocertificazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000 ovvero da attestazione/certificazione dell'Ente/Impresa beneficiario/a dell'attività prestata dal soggetto, recanti la chiara indicazione dell'esperienza maturata nella funzione dalla risorsa professionale, anche in coerenza con quanto eventualmente offerto in sede migliorativa. Qualora tali dichiarazioni / attestazioni / certificazioni non fossero prodotte unitamente ai curricula, l'Ente si riserva di chiederne la

produzione in un momento successivo e di verificare, in ogni caso, la correttezza

e veridicità delle informazioni rese.

3) Fermo restando l'obbligo di assicurare la prosecuzione e la continuità delle

prestazioni contrattuali, anche garantendo il costante monitoraggio interno

sulle attività delle figure professionali con particolare riferimento agli

intervistatori così come prescritto nel Capitolato Tecnico, il Contraente, nel

caso in cui debba provvedere alla sostituzione di una risorsa coinvolta nella

esecuzione delle prestazioni contrattuali, dovrà comunicare la motivazione

all'Ente e consegnare a quest'ultimo, con un preavviso di 10 (dieci) giorni

lavorativi, il nominativo e il curriculum della nuova figura professionale.

4) Il Contraente riconosce, altresì, all'Ente la facoltà di richiedere la

sostituzione di unità di personale addetto alle prestazioni contrattuali qualora

fossero ritenute dal medesimo non idonee alla perfetta esecuzione del presente

Contratto. In tal caso, il Contraente dovrà proporre una nuova figura

professionale entro il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla richiesta

o nel diverso termine eventualmente indicato dall'Ente, pena l'applicazione

delle penali. L'esercizio da parte dell'Ente di tale facoltà non comporterà

alcun onere per lo stesso.

5) il Contraente è consapevole che, ai sensi di quanto disposto all'art.47, c.4

della L.108/2021 e ss.mm.ii. il 30% del personale da impiegare per lo svolgimento

delle attività previste nel presente contratto dovrà riguardare giovani d'età

inferiore a 36 anni e il 30% il genere femminile.

6) Qualora, nell'ambito delle "Attività di supervisione e monitoraggio sulle

attività del servizio effettuate dal Fornitore" secondo quanto previsto al

paragrafo 1.2 del Capitolato Tecnico (relative al ricontatto degli intervistati,

sia mediante controlli telefonici che a domicilio, per verificare il regolare

svolgimento delle interviste) dovesse risultare la mancata effettuazione

dell'intervista, dichiarata invece come eseguita, il Contraente dovrà comunicare

tale esito all'Ente entro 2 (due) giorni lavorativi pena l'applicazione delle

penali di cui al successivo art. 13 e dovrà procedere alla sostituzione

dell'intervistatore entro il termine massimo di 3 (tre) giorni lavorativi.

Nell'ipotesi di cui ai precedenti commi 3, 4 e 5 del presente articolo, l'Ente

si riserva la facoltà di valutare l'idoneità della nuova figura professionale

proposta entro il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento del

relativo curriculum.

7) In caso di valutazione positiva, comunicata per iscritto da parte dell'Ente,

del curriculum presentato o di decorrenza del termine di cui al precedente comma

6, il Contraente si obbliga a provvedere alla sostituzione della figura

professionale entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla comunicazione di assenso o

dalla decorrenza del predetto termine o nel diverso termine indicato dall'Ente,

pena l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 13.

8) Viceversa, ove l'Ente ritenga la figura professionale proposta non idonea

allo svolgimento dell'attività contrattuale, il medesimo ne darà comunicazione

al Contraente, il quale si impegna a procedere ad una nuova proposta entro il

termine di 3 (tre) giorni lavorativi dalla predetta comunicazione.

9) Si precisa che le nuove figure professionali devono avere attestati ed

esperienze, in tipologia e durata, non inferiori alla risorsa da sostituire.

10) Nel caso in cui il Contraente proceda alla sostituzione della figura professionale senza la necessaria preventiva valutazione e autorizzazione dell'Ente, quest'ultimo si riserva di applicare la penale di cui all'art. 13.

Il Contraente prende atto che l'Ente, al fine di ottenere la massima qualità professionale del servizio reso, si riserva la facoltà di verificare, in ogni momento dell'esecuzione del presente Contratto, la corrispondenza della qualità del servizio e delle figure professionali effettivamente impiegate rispetto a quanto indicato negli Allegati al Contratto.

11) In caso di inadempimento da parte del Contraente degli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Ente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.

ARTICOLO 8 - CONDUZIONE E GESTIONE DELLE INTERVISTE e SERVIZI CONNESSI E STRUMENTALI

1) Nello svolgimento delle 4 Linee di attività oggetto del presente Contratto, il Contraente è obbligato a svolgere tutte le attività previste secondo la specifica metodologia disciplinata per ciascuna Linea di attività dal Capitolato Tecnico e nel rigoroso rispetto della calendarizzazione richiesta dall'Ente.

2) Le indicazioni metodologiche e le tempistiche previste devono essere, altresì, rigorosamente osservate da tutto il personale impiegato dal Contraente e, in particolare, dagli intervistatori impegnati nell'attività di rilevazione sul territorio.

3) Il Contraente prende atto che tutte le interviste devono essere effettuate, in maniera continuativa e sulla base dei campioni definiti, impegnando tutte le settimane dell'anno e rispettando improrogabilmente le scadenze concordate per la trasmissione dei dati all'Ente.

4) Nel rispetto del calendario di ciascuna Linea di attività, il Contraente provvede alla distribuzione del carico di lavoro tra gli intervistatori e all'assegnazione delle interviste, che nel caso della tecnica CAPI devono svolgersi secondo le regole stabilite in sede di Capitolato Tecnico e quelle ulteriori segnalate dall'Ente in corso di esecuzione.

Il Contraente assicura e garantisce la costante supervisione e il monitoraggio interno sull'attività degli intervistatori al fine di prevenire situazioni di criticità che possano influire sull'andamento delle rilevazioni.

5) 1) Il Contraente si obbliga a prestare tutti i "Servizi connessi e strumentali" come descritti nel Capitolato Tecnico, nonché alla messa a disposizione delle dotazioni tecniche richieste, riconoscendo che gli stessi risultano integralmente remunerati dal corrispettivo di cui all'art. 3, comma 1.

ARTICOLO 9- OBBLIGO DI REPORTISTICA DEL CONTRAENTE

1) Il Contraente, in conformità alle prescrizioni del Capitolato Tecnico, è tenuto ad effettuare, con carattere di continuità, il monitoraggio delle attività mediante la produzione di apposita reportistica, al fine di assicurare la qualità del servizio e sanare le criticità riscontrate in corso di

svolgimento.

2) Il Contraente dovrà inoltrare all'Ente, secondo le cadenze disciplinate in sede di Capitolato Tecnico e successivamente concordate tra le parti, tutta la reportistica richiesta in ordine all'andamento delle rilevazioni e all'operato degli intervistatori, pena l'elevazione di rilievi o l'applicazione delle penali ove previsto.

ARTICOLO 10 - SERVIZI LOGISTICI E ORGANIZZATIVI PER LA FORMAZIONE DELLE RISORSE

1) Tutte le attività di formazione sono svolte dal personale dell'Ente e dal personale del Contraente secondo le modalità e le cadenze temporali previste dal Capitolato Tecnico e devono essere organizzati a cura e spese del Contraente.

2) Il Contraente si obbliga a provvedere, a proprie spese e secondo il numero previsto di partecipanti, a rendere disponibile la piattaforma di e-learning e, per la Linea 2 - SHARE, i locali per la formazione in base alla capienza necessaria e delle postazioni attrezzate richieste dalla tipologia di sessione formativa.

3) L'onere dell'organizzazione e i costi dei locali per la formazione, nonché gli eventuali costi di viaggio, vitto e alloggio di tutto il personale del Contraente coinvolto nella formazione, saranno a carico del Contraente e non comportano oneri economici per l'Ente.

ARTICOLO 11 - MONITORAGGIO DELL'ENTE

1) Il Contraente prende atto che l'Ente si riserva di procedere al monitoraggio delle attività contrattuali secondo i criteri e le modalità previste nel Capitolato tecnico.

2) Il Contraente si impegna a permettere l'accesso all'Ente al sistema di gestione del servizio fatto salvo il rispetto di tutte le forme di garanzia circa l'integrità e la riservatezza dei dati contenuti e comunque correlati al Contratto, che è onere del Contraente stessa predisporre.

3) Il Contraente si impegna ad accettare le verifiche (verifiche mirate), effettuate dall'Ente, svolte nel rispetto di quanto prescritto nel Capitolato tecnico.

ART. 12 - VERIFICA DI CONFORMITÀ

1) Il soggetto incaricato, a seguito dell'intervenuta ultimazione delle prestazioni si impegna a rilasciare il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle stesse.

I servizi oggetto del presente contratto saranno soggetti a verifica di conformità di cui all'art.36 del D.Lgs.36/2023, da avviare entro 20 (venti) giorni naturali e consecutivi dal termine delle attività di cui all'Art. 2 del presente contratto.

2) Durante le operazioni L'Ente potrà effettuare tutti gli accertamenti che riterrà opportuni al fine di verificare la rispondenza dei servizi oggetto del presente contratto alle specifiche tecniche indicate negli Atti e nei documenti di gara, nonché alle eventuali migliorie offerte.

3)Le operazioni di verifica di conformità risulteranno da apposito Verbale,

sottoscritto anche dal Contraente, se presente alle operazioni e saranno

concluse entro 60 giorni dalla data di ultimazione delle prestazioni.

4)Qualora dagli accertamenti effettuati i servizi oggetto di fornitura non

risultassero conformi alle specifiche di cui al precedente comma 2) il

Contraente dovrà eliminare i vizi accertati entro il termine massimo di 20

(venti) giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale.

5)Decorso il termine di cui al precedente comma 4) l'Ente procederà ad una

seconda verifica. Nel caso in cui i servizi oggetto di fornitura non risultassero

conformi alle specifiche di cui al precedente comma 2), l'Ente applicherà le

penali di cui all'Art. 13 del presente contratto.

6) Al fine di accertare la regolare esecuzione delle prestazioni, rispetto alle

condizioni e termini stabiliti nel Contratto, durante il corso dell'esecuzione

del contratto, l'Ente effettuerà verifiche con riferimento a ciascuna Linea di

attività, con cadenza trimestrale, entro 20 (venti) giorni dalla chiusura delle

attività relative al trimestre con riferimento alle attività di conduzione e

gestione delle interviste e relativamente alla verifica in ordine alla

completezza delle interviste secondo quanto riportato al paragrafo 1.1.3 del

Capitolato Tecnico. L'accettazione delle suddette attività avverrà sulla base

delle interviste complete effettuate, individuate secondo i criteri descritti

per ciascuna Linea di attività, e, limitatamente alla Linea di attività 1- IOPP,

delle registrazioni al panel e dovrà risultare da apposito verbale;

7) L'Ente si riserva la possibilità di effettuare controlli a campione con

modalità comunque idonee a garantire la verifica della corretta esecuzione

contrattuale.

8) La verifica di conformità si intende positivamente superata, con l'emissione

del Certificato di cui all'Art. 116 del D.Lgs 36/2023, solo nel caso in cui le

prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo

tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità,

termini e prescrizioni espresse negli atti e nei documenti di gara, nonché delle

eventuali migliorie offerte. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di

conformità si intendono a carico del Contraente.

9) L'esito positivo della verifica di conformità non esonera il Contraente dal

rispondere di eventuali difetti non emersi nell'ambito delle attività di

verifica e successivamente riscontrati; tali difetti dovranno essere prontamente

eliminati durante il periodo di garanzia.

10) Nel caso in cui, durante la verifica, venissero rilevate anomalie che secondo

l'Ente, per numero e/o gravità, non permettano il prosieguo delle attività, la

verifica verrà interrotta e riprenderà ex novo dal momento in cui l'Ente riterrà

ripristinate le sopracitate anomalie

11) Il Contraente dovrà provvedere, senza oneri aggiuntivi per l'Ente,

all'eliminazione degli eventuali vizi e difformità riscontrati durante le

operazioni di verifica, secondo i tempi di ripristino indicati nel Capitolato

Tecnico o di quelli migliorativi offerti.

12) Nell'ipotesi in cui i controlli trimestrali sulle varie linee di attività

diano esito negativo, al punto da configurare grave inadempimento, l'Ente, ferma

restando l'applicazione delle penali, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto ai sensi dell'art. 19 "Risoluzione del contratto", nonché dell'art. 1456 c.c..

13)) Concluse positivamente le verifiche trimestrali e comunque entro un termine non superiore a 5 (cinque) giorni dalla conclusione delle stesse, l'Ente rilascia il certificato di pagamento o altro documento equivalente ai fini dell'emissione della fattura da parte del Contraente.

14) Per quanto attiene ai tassi di completezza delle interviste previste da ciascuna Linea di attività, il Contraente prende atto ed accetta che, in caso di mancato raggiungimento del valore soglia previsto per ciascun trimestre e come concordato con l'Ente in fase di avvio delle attività, l'Ente non corrisponderà la relativa quota calcolata secondo i criteri di seguito illustrati.

15) Qualora dalle verifiche trimestrali, che saranno effettuate per Linea di attività, dovesse risultare che il tasso di completezza delle interviste relativamente ai mesi di riferimento chiusi nel trimestre, sia inferiore al 95%, l'Ente non riconoscerà al Contraente, relativamente alle interviste complete realizzate per la Linea nel suddetto periodo, una quota del corrispettivo unitario calcolata secondo quanto previsto dalla seguente tabella.

Tasso di completezza nazionale raggiunto con arrotondamento all'intero più vicino	% Quota sospesa sul corrispettivo unitario

94%	1%
93%	2%
92%	3,5%
91%	5%
90%	7%

In caso di tasso di completezza raggiunto sia maggiore o uguale al 95% sarà riconosciuto l'intero importo previsto a titolo di corrispettivo.

ART. 13 - RILIEVI E PENALI

1) Mancato rispetto delle soglie relative al tasso di completezza nazionale delle interviste previste per ciascuna Linea di attività:

i. Qualora dalle verifiche effettuate dall'Ente, il tasso di completezza risulti inferiore al 84%, per ogni punto percentuale inferiore al 84% stesso l'Ente applicherà una penale pari a:

- euro 4.000,00 (quattromila/00) per trimestre con riferimento alle Linee di attività 1 - IOPP e 4 -GGS;*
- euro 1.000,00 per trimestre con riferimento alle Linee di attività 2 SHARE, 3 - GUIDE.*

ii. Qualora la percentuale di completezza risulti inferiore al 60% oppure risulti inferiore all'80% per due trimestri consecutivi, l'Ente si riserva di procedere alla risoluzione del Contratto.

2) Mancato rispetto delle soglie relative al tasso di registrazione atteso al

Panel IOPP: Qualora dalle verifiche trimestrali effettuate dall'Ente, il

tasso di registrazione risulti inferiore al 85% del tasso atteso indicato

al paragrafo 1.1.3 del Capitolato Tecnico, per ogni punto percentuale

inferiore all'85% stesso l'Ente applicherà una penale pari a euro 2.000,00

(duemila/00) per trimestre.

3) Mancato svolgimento delle interviste. Nell'ipotesi in cui, dalle verifiche

effettuate dall'Ente nel trimestre, dovesse risultare che anche un solo

individuo non abbia rilasciato l'intervista che risulta completa nella

reportistica consegnata, l'Ente potrà applicare una penale pari ad euro

5.000,00 (cinquemila/00).

4) Mancata autorizzazione nella sostituzione delle risorse. Nel caso in cui

il Contraente proceda alla sostituzione della figura professionale senza

la necessaria preventiva valutazione e autorizzazione dell'Ente,

quest'ultimo potrà applicare una penale d'importo pari a € 1.000,00

(mille/00).

5) Mancato rispetto delle tempistiche nella sostituzione delle risorse. In

caso di mancato rispetto del termine di 3 (tre) giorni lavorativi dalla

richiesta dell'Ente, quest'ultimo potrà applicare una penale pari ad euro

1.000,00 (mille/00).

6) Utilizzo di personale che non abbia effettuato i cicli formativi previsti.

Nell'ipotesi in cui, dalle verifiche effettuate dall'Ente, dovesse

risultare l'utilizzo di intervistatori che non abbiano effettuato i cicli

formativi previsti, esso potrà applicare una penale pari ad euro 500,00

(cinquecento/00) per ciascun intervistatore.

7) Mancata effettuazione dei controlli telefonici e/o a domicilio.

Nell'ipotesi in cui, dalle verifiche effettuate dall'Ente a campione oppure

sulla base dei report forniti, dovesse risultare l'effettuazione dei

controlli telefonici e/o a domicilio a carico del Contraente in numero

inferiore a quelli richiesti l'Ente applicherà una penale pari ad euro

5.000,00 (cinquemila/00).

8) Mancato rispetto delle tempistiche previste dal Capitolato Tecnico o dal

Contratto. Per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto a tutte le

tempistiche, ad esclusione delle tempistiche oggetto anche di rilievi o

ulteriori ipotesi di penali specificamente previste nel presente articolo,

l'Ente potrà applicare una penale pari all'1‰ (un per mille) del

corrispettivo contrattuale afferente il singolo canone trimestrale di cui

all'art. 3. L'Ente si riserva inoltre di procedere alla risoluzione del

contratto o all'affidamento in danno qualora il ritardo dovesse perdurare

per oltre 10 giorni (lavorativi) successivi alla segnalazione effettuata.

9) Eccesso di rilievi per mancato rispetto delle specifiche o delle tempistiche

di aggiornamento della reportistica di cui al Capitolato Tecnico. In caso

di superamento del numero massimo di n. 3 rilievi per mancato rispetto

delle suddette specifiche e/o tempistiche come previsto dal Capitolato

Tecnico e relativi Allegati, l'Ente applicherà una penale pari ad euro

1.000,00 (mille/00).

10) Eccesso di rilievi per mancato rispetto dei livelli di servizio dei numeri

verdi. Ogni qualvolta si verifichi il mancato rispetto dei livelli di

servizio minimi o migliorativi eventualmente offerti, l'Ente effettuerà un

rilievo al Contraente. In caso di superamento del numero massimo di n. 3

rilievi, essa potrà applicare una penale pari ad euro 3.000,00 (tremila/00).

11) Eccesso di rilievi per malfunzionamento dei Numeri Verdi accertati dall'Ente

o a seguito di segnalazioni da parte degli intervistati. In caso di n. 3

segnalazioni mensili per malfunzionamento dei numeri verdi negli orari

prescritti nel Capitolato Tecnico e relativi Allegati (o migliorativi

eventualmente offerti) l'Ente effettuerà al Contraente un rilievo. In caso

di superamento del numero massimo di 2 rilievi nel semestre successivo alla

prima segnalazione, essa potrà applicare una penale pari ad euro 5.000,00

(cinquemila/00).

12) Eccesso di rilievi per mancato trasferimento dei dati da parte degli

intervistatori. In caso di mancato trasferimento dei dati da parte degli

intervistatori nel corso delle verifiche periodiche effettuate, l'Ente

effettuerà un rilievo. Qualora si riscontri il superamento del numero

massimo di 3 rilievi elevati in caso di mancata trasmissione dei dati per

l'espletamento degli adempimenti di cui al Capitolato Tecnico e relativi

Allegati, da parte degli intervistatori impiegati nelle indagini, essa

potrà applicare una penale pari ad euro 1.000,00 (mille/00).

13) L'Ente si riserva di applicare una penale pari ad euro 5.000,00

(cinquemila/00) per ogni inadempimento ricadente in uno dei seguenti casi:

- presenza di virus o altro codice dannoso nel software realizzato dal

Contraente,

- immissione nella rete interna dell'Ente di un virus o altro codice

dannoso derivante dall'utilizzo delle stazioni di lavoro messe a

disposizione dal Contraente, non dotate di software aggiornato

relativamente all'antivirus e alle patch di sicurezza per i software di

base ed applicativi presenti nelle predette stazioni.

14) Eccesso di rilievi per mancata corrispondenza tra il numero di figure

professionali impiegate e quelle offerte. Ogni qual volta, nel corso delle

verifiche effettuate, si riscontri, nell'arco della durata contrattuale,

la mancata corrispondenza tra il numero di figure professionali impiegate

e quelle offerte, l'Ente effettuerà un rilievo. Qualora si riscontri il

superamento del numero massimo di 3 rilievi, l'Ente applicherà una penale

pari ad € 2.000,00 (duemila/00). Resta inteso che, dal momento del rilievo,

il Fornitore dovrà provvedere entro 3 (tre) giorni lavorativi a reintegrare

il numero di figure professionali, pena l'applicazione della penale di cui

al comma 6 del presente articolo.

15) Le penali verranno applicate previa contestazione dell'addebito e

valutazione delle deduzioni addotte dal Contraente e da questa comunicate

all'Ente nel termine massimo di giorni 5 (cinque) dalla stessa

contestazione.

16) Ferma restando l'applicazione delle penali previste nei precedenti commi,

l'Ente si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto

disposto all'art. 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente

Contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento.

17) Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi, il Contraente si impegna

espressamente a rifondere all'Ente l'ammontare di eventuali oneri che l'Ente

stesso dovesse subire - anche per causali diverse da quelle di cui al

presente articolo - a seguito di fatti che siano ascrivibili a

responsabilità del Contraente stesso.

18) Le penali verranno regolate dall'Ente, o sui corrispettivi dovuti al

Contraente oppure sulla garanzia definitiva. In quest'ultimo caso la

garanzia definitiva dovrà essere reintegrata entro i termini fissati

dall'Ente. Nel caso in cui il Contraente abbia richiesto l'anticipazione

del prezzo si applicano le disposizioni di cui all'art. 125 del D.Lgs

36/2023;

19) Il valore complessivo delle penali non può comunque superare,

complessivamente, il 20 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

Qualora il valore complessivo delle penali inflitte al Contraente raggiunga

il 20% dell'importo contrattuale, l'Ente potrà risolvere il Contratto ai

sensi dell'Art. 122, comma 4 del D.Lgs 36/2023, oltre il risarcimento di

tutti i danni.

20) Ai sensi dell'art.47, comma 6 del DL77/2021, convertito in L.108/2021,

verrà applicata una penale calcolata in misura giornaliera pari all'1 ‰

(uno per mille) dell'ammontare netto contrattuale complessivo in caso di

ritardo nella consegna della certificazione e della relazione che chiarisca

l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese

dalla Legge 12 marzo 1999, n. 68 rispetto alla scadenza dei sei mesi dalla

conclusione del Contratto (per gli operatori tenuti a tale adempimento).

21) La violazione dell'obbligo di cui al comma 3 dell'art.47 L.108/2021,

determina, altresì, l'impossibilità per l'operatore economico di

partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un

periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli

investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse

previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del

Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del

Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonché dal PNC.

22) Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione

delle penali sopra elencate saranno contestati al Contraente per iscritto.

Il Contraente dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie

deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, nel

termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della

contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano al

Direttore dell'Esecuzione nel termine indicato, ovvero, pur essendo

pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio del'Ente, a

giustificare l'inadempienza, saranno applicate al Contraente le penali a

decorrere dall'inizio dell'inadempimento. La richiesta e/o il pagamento

delle penali non esonera in nessun caso il Contraente dall'adempimento

dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere

l'obbligo di applicazione delle penali.

ART. 14 - SUBAPPALTO

1) Il Contraente, conformemente a quanto dichiarato in sede di gara, affida in subappalto l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

a)

Di conseguenza il Contraente si impegna a depositare presso l'Ente, almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto, il contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia.

(in alternativa)

1) Il Contraente, conformemente a quanto dichiarato in sede di gara, non intende affidare in subappalto nessuna delle prestazioni oggetto del presente atto.

2) Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle espressamente indicate all'art. 119, comma 3, del D.Lgs 36/2023.

ART. 15 - NOVAZIONE SOGGETTIVA, CESSIONE DEI CREDITI -E DIVIETO DI CESSIONE

DEL CONTRATTO

1) Nei casi previsti dall'art. 120, comma 1, lettera d) punto 2) del D.Lgs 36/2023 in caso di novazione soggettiva, nonché in relazione a quanto indicato al comma 12 del medesimo articolo in caso di cessione dei crediti, trovano applicazione le disposizioni in essi contenute.

2) È vietata, a pena di nullità, la cessione del contratto ai sensi dell'art.

119, comma 1, del D.Lgs 36/2023. L'infrazione alla presente clausola comporta la risoluzione del contratto e l'incameramento della garanzia definitiva, senza precludere il diritto dell'Ente a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni patiti.

ART. 16 - FATTURAZIONE

1) Ai fini del pagamento del corrispettivo massimo complessivo, onnicomprensivo, di cui al precedente art. 3, il Contraente potrà emettere fattura trimestralmente:

a) relativamente alle interviste complete per le quali risultino positivamente concluse le verifiche trimestrali ai sensi dell'art. 12 del presente contratto;

b) con riferimento alla prestazione dei servizi connessi e strumentali di cui all'art. 8 del presente contratto, al termine del trimestre per il quale risultino positivamente concluse le verifiche svolte ai sensi dell'art. 12 del presente contratto;

2) L'Ente opererà sull'importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 %; le ritenute possono essere svincolare solo in sede di liquidazione finale, in seguito all'approvazione del certificato di verifica di conformità e previa acquisizione del Documento unico di regolarità contributiva.

3) Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, l'Ente procederà ad acquisire, <eventuale nel caso di subappalto anche per il subappaltatore>, <eventuale nel caso di sub-affidamento anche per il sub-affidatario> il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.),

attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali

e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le

malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata

produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dall'Ente,

non produrrà alcun interesse.

4) Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai

sensi di quanto sopra stabilito.

5) Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale il Contraente, se

stabilito e/o identificato ai fini IVA in Italia, dovrà emettere fattura

elettronica ai sensi e per gli effetti del Decreto del Ministero dell'Economia

e delle Finanze N. 55 del 3 aprile 2013, inviando il documento elettronico al

Sistema di Interscambio che si occuperà di recapitare il documento ricevuto

all'Ente. Il Consiglio Nazionale delle Ricerche è soggetto all'applicazione del

meccanismo dello "Split Payment". In caso di Contraente straniero la fattura

dovrà essere in formato cartaceo.

6) È prevista un'anticipazione sul prezzo contrattuale pari al venti (20%) da

corrispondere al Contraente, previa emissione di fattura, entro quindici giorni

dall'effettivo inizio della prestazione, sul conto corrente dedicato di cui alla

tracciabilità dei flussi finanziari. L'erogazione dell'anticipazione è

subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa

di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale

applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo

il cronoprogramma della prestazione, rilasciata da imprese bancarie autorizzate

ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative

autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e

che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne

disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata

dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari

di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

~~L'importo della garanzia è gradualmente e automaticamente ridotto nel corso~~

~~della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da~~

~~parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con~~

~~obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per~~

~~ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite~~

~~sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della~~

~~anticipazione.~~

7) Secondo quanto disposto dall'art.37, c.6 dell'Allegato II.14 al D. Lgs.

36/2023, il pagamento della rata di saldo e lo svincolo della cauzione

definitiva, di cui all'articolo 117 del D.Lgs 36/2023, saranno effettuati a

seguito dell'emissione del certificato di verifica di conformità definitivo, e

dopo la risoluzione delle eventuali contestazioni sollevate dall'esecutore.

I prezzi si intendono fissi ed invariabili per l'intera durata contrattuale.

8) Le fatture dovranno contenere i seguenti dati: [completare]

Intestazione: Istituto di Ricerche sulla Popolazione e le Politiche Sociali del
CNR di Roma, in via Palestro 32 - 00185 Roma;

• Il Codice Fiscale della Stazione appaltante: 80054330586 (in caso di
Aggiudicatario italiano o straniero residente in Italia);

• La Partita IVA della Stazione appaltante: 0211831106 (in caso di

Aggiudicatario straniero);

- Il riferimento al contratto (N° di protocollo e data);

• Il CIG: A01BC2BACC;

• Il CUI S80054330586202300025;

• Il CUP: B83C22003950001;

• Il CUU (Codice Unico Ufficio): XXXXXX(in caso di Aggiudicatario italiano o straniero residente in Italia);

• L'importo imponibile (in caso di Aggiudicatario italiano o straniero residente in Italia);

• L'importo dell'IVA (in caso di Aggiudicatario italiano o straniero residente in Italia);

• Esigibilità IVA "S" scissione dei pagamenti (in caso di Aggiudicatario italiano o straniero residente in Italia);

• L'importo totale della fattura;

• L'intestazione del contratto;

• Il codice IBAN del conto corrente dedicato

• Il Commodity Code (in caso di Aggiudicatario straniero).

9) Ai fini del pagamento del corrispettivo l'Ente procederà alle verifiche di legge. In caso di inadempienza risultante dal Documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente del Contraente o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, l'Ente tratterrà l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, ai sensi dell'articolo 11, comma 6 del D. Lgs. n. 36/2023.

10) In attuazione dell'articolo 48-bis del DPR n. 602/1973 e ss.mm.ii., recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni, i pagamenti di importo superiore ad € 5.000,00 saranno effettuati previa verifica presso Agenzia delle Entrate-Riscossione del regolare pagamento delle cartelle esattoriali eventualmente notificate al Contraente.

11) Nell'ipotesi di raggruppamenti temporanei di imprese o di consorzi, la

liquidazione del corrispettivo avverrà esclusivamente a favore della mandataria

o designata quale capogruppo o del consorzio stesso.

12) In sede di liquidazione delle fatture potranno essere recuperate le spese

per l'applicazione di eventuali penalità; l'Ente potrà sospendere, ferma

restando l'applicazione delle eventuali penali, i pagamenti al Contraente cui

sono state contestate inadempienze nell'esecuzione della fornitura, fino al

completo adempimento degli obblighi contrattuali.

ART. 17 - SICUREZZA SUL LAVORO

Il Contraente si assume la responsabilità per gli infortuni del personale

addetto, che dovrà essere opportunamente addestrato ed istruito.

La valutazione dei rischi propri del Contraente nello svolgimento della propria

attività professionale resta a carico dello stesso, così come la redazione dei

relativi documenti e la informazione/formazione dei propri dipendenti.

Il Contraente è tenuto a garantire il rispetto di tutte le normative riguardanti

l'igiene e la sicurezza sul lavoro con particolare riferimento alle attività

che si espleteranno presso l'Ente.

In relazione alle risorse umane impegnate nelle attività oggetto del presente

Contratto, il Contraente è tenuto a far fronte ad ogni obbligo previsto dalla

normativa vigente in ordine agli adempimenti fiscali, tributari, previdenziali

ed assicurativi riferibili al personale dipendente ed ai collaboratori.

Per quanto riguarda i lavoratori dipendenti, il Contraente è tenuto ad osservare

gli obblighi retributivi e previdenziali previsti dai corrispondenti CCNL di

categoria, compresi, se esistenti alla stipulazione del contratto, gli eventuali

accordi integrativi territoriali.

Gli obblighi di cui al comma precedente vincolano il Contraente anche qualora

lo stesso non sia aderente alle associazioni stipulanti gli accordi o receda da

esse, indipendentemente dalla struttura o dimensione del medesimo e da ogni

altra qualificazione giuridica, economica o sindacale.

18 - RESPONSABILITÀ

1) Il Contraente è responsabile dei danni derivanti e/o connessi all'esecuzione del presente contratto. In particolare, è responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, che dovessero essere causati da parte del proprio personale, inclusi consulenti e collaboratori, nonché da parte degli eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, i) all'Ente, ii) al personale dipendente, collaboratore o consulente dell'Ente, iii) ai beni mobili e immobili, anche condotti in locazione, dei soggetti di cui ai punti i) e ii), iv) nonché a terzi.

ART. 19 - RECESSO

1) Fermo restando quanto previsto dall'art. 123 del D.Lgs 36/2023, l'Ente potrà recedere dal presente contratto anche nelle seguenti ipotesi non imputabili al Contraente: i) per motivi di pubblico interesse; ii) durante l'esecuzione del contratto in applicazione delle facoltà concesse dall'Art. 1464 c.c.

2) La volontà di recesso sarà comunicata al Contraente con un preavviso non inferiore a 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi. L'Ente in caso di recesso sarà esonerato dalla corresponsione di qualsiasi indennizzo o risarcimento.

ART. 20 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1) Fermo quanto disposto dall'art. 122 del D.Lgs 36/2023, l'Ente ha diritto di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. tramite posta elettronica certificata ovvero con raccomandata A.R. senza bisogno di previa messa in mora o di intervento dell'Autorità Giudiziaria, nei seguenti casi:

- Frode nella esecuzione del contratto;
- nelle ipotesi richiamate all'interno del presente contratto relative a inadempimenti rispetto ai termini di esecuzione del contratto ovvero a inadempimenti rispetto alle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la perfetta esecuzione del contratto;
- Nell'ipotesi in cui le penali applicate superino il 20% (venti per cento) dell'importo contrattuale, al netto dell'IVA e dell'eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale;
- Inadempienza accertata alla vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni, sicurezza sul lavoro e assicurazioni obbligatorie del personale;
- Inadempienza del Contraente rispetto ai debiti contratti per l'esercizio della propria attività e per lo svolgimento del contratto;

2) In caso di risoluzione del contratto per fatto del Contraente verranno riconosciuti a quest'ultimo solo gli importi corrispondenti alla parte del contratto eseguita in modo completo ed accertata dall'Ente. Il Contraente dovrà in ogni caso risarcire l'Ente qualsiasi danno diretto e indiretto che possa comunque derivare dalle inadempienze del Contraente medesimo.

3) Rimane ferma la facoltà da parte dell'Ente di procedere d'ufficio in tutti i

casi sopra indicati. Ogni contestazione in merito alla legittimità del provvedimento di risoluzione del contratto o di esecuzione d'ufficio potrà riguardare soltanto l'entità del risarcimento e non l'annullamento del provvedimento adottato dall'Ente e non potrà essere invocata dal Contraente medesimo per rifiutare o ritardare l'adempimento dell'obbligo contrattuale. Nell'ipotesi di risoluzione contrattuale, l'Ente procederà all'incameramento della cauzione prestata, all'eventuale escussione del danno, salvo il risarcimento degli eventuali ulteriori danni patiti.

4) Il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva dipendente dal rilascio da parte dell'UTG competente della documentazione antimafia liberatoria. Nel caso in cui l'UTG competente rilasci la comunicazione/informazione antimafia interdittiva la risoluzione di diritto del contratto sarà comunicata al Contraente tramite posta elettronica certificata ovvero con raccomandata A.R.

ART. 21 - FORZA MAGGIORE

1)Le Parti non saranno ritenute inadempienti qualora l'inosservanza degli obblighi derivanti dal contratto sia dovuta a causa di forza maggiore, intendendosi con tale espressione qualunque evento che sfugga alla volontà delle Parti e che sia imprevedibile anche mediante l'uso della necessaria diligenza.

2)Verificatosi un caso di forza maggiore che impedisca ad una Parte l'esatta e puntuale osservanza degli obblighi contrattuali, la stessa sarà tenuta a darne tempestiva comunicazione all'altra, indicando anche il tempo prevedibile di impedimento.

3)La Parte che non abbia potuto adempiere per causa di forza maggiore avrà il diritto ad una proroga dei termini in misura pari alla durata dell'impedimento determinato dalla suddetta causa.

ART. 22 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1)Le Parti dichiarano di essere reciprocamente informate in merito a quanto disposto dall'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e dall'art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 così come modificato e integrato dal D.lgs. n. 101/2018, riconoscendo che i dati personali contenuti nel presente contratto saranno esclusivamente trattati dai soggetti contemplati da dette norme al fine di dare esecuzione all'atto stesso, per adempiere ai doveri di legge e per le necessarie esigenze organizzative, autorizzando quindi il trattamento dei dati stessi.

ART. 23 - LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

1)Il presente contratto è redatto in lingua italiana. La validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto sarà governata e definita in accordo alla legge italiana. Per quanto qui non espressamente disposto valgono le norme di legge applicabili ai rapporti e alle fattispecie previste nel presente contratto, salvo le deroghe citate nel contratto medesimo.

2)Per qualsiasi controversia che non possa venire risolta in via amichevole, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

3)Ai sensi dell'art. 120, c. 4, del D.lgs. 104/2010, si informa che l'Ente fruisce del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

ART. 24 - SPESE ED ONERI FISCALI

1)Le prestazioni oggetto del presente contratto sono soggette all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi del d.P.R. 26/10/1972 n. 633 e s.m.i.

2)Il presente contratto, che consta di ____ pagine è soggetto all'imposta di bollo a carico del Contraente ai sensi dell'art. 18, comma 10, del D.Lgs 36/2023 ed è sottoscritto secondo le disposizioni di cui all'art. 18, comma 1, del D.Lgs 36/2023.

3)Le spese di registrazione, in caso d'uso, saranno a carico della Parte richiedente.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c. si approvano espressamente tutti gli articoli del presente contratto.

Il Contraente

L'Ente

Il legale rappresentante

Il Direttore

(Nome e COGNOME)

(xxxxxx)